



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

LE PROBLEMATICHE  
ISTITUZIONALI E FINANZIARIE NEI  
RAPPORTI STATO-PROVINCIA  
DOPO L'ACCORDO DI MILANO

Dicembre 2013

# INDICE

|  |   |
|--|---|
| LE PROBLEMATICHE ISTITUZIONALI E FINANZIARIE NEI RAPPORTI STATO-PROVINCIA DOPO L'ACCORDO DI MILANO | 1 |
| 1. Il Quadro finanziario e ordinamentale   | 1 |
| 1.1 L'impatto delle manovre statali dal punto di vista finanziario                                 | 2 |
| 1.2 L'impatto delle manovre statali dal punto di vista giuridico-istituzionale                     | 3 |
| 1.3 Gli ostacoli posti dallo Stato alla piena attuazione dell'Accordo di Milano                    | 3 |
| 2. La proposta della Provincia per rinegoziare con lo Stato gli obiettivi finanziari               | 4 |
| 2.1 I profili finanziari della proposta  | 4 |
| 2.2 I profili giuridico-istituzionali della proposta   | 5 |
| 3. La legge di stabilità e le risposte dello Stato   | 6 |
| 4. La leva fiscale   | 6 |
| 5. Conclusioni   | 7 |
| Allegato parte integrante Deliberazione della Giunta provinciale n. 2434 del 25/11/2013            | 9 |

# LE PROBLEMATICHE ISTITUZIONALI E FINANZIARIE NEI RAPPORTI STATO-PROVINCIA DOPO L'ACCORDO DI MILANO

## 1. Il Quadro finanziario e ordinamentale

Con l'Accordo di Milano del 2009 è stato definito un modello di finanza provinciale compiuto, originale e unico nella realtà nazionale: correlazione al sistema economico provinciale e al gettito dei tributi prodotti sul territorio; oggettività delle relazioni finanziarie Stato/Provincia, sottratte pertanto alla discrezionalità delle decisioni del Governo; certezza e programmabilità delle risorse; significative potestà in materia tributaria, estese anche ai tributi comunali; unitarietà del sistema e competenza sulla finanza di tutti gli enti del settore pubblico provinciale; piena autonomia nell'utilizzo delle risorse.

Si tratta di un modello di autonomia finanziaria pienamente responsabile: la provvista delle risorse è garantita esclusivamente dai gettiti prodotti sul territorio provinciale, senza alcuna clausola di salvaguardia: nel senso che, anche in presenza di eventuali congiunture negative dell'economia locale, non è previsto alcun intervento integrativo o di soccorso da parte dello Stato, come avviene invece per tutti gli altri enti territoriali italiani per i quali, ai sensi dell'art. 119 della Costituzione, lo Stato può intervenire con contributi speciali per rimuovere le situazioni di squilibrio.

L'Accordo di Milano è stato condiviso in un contesto di economia e di finanza pubblica profondamente diverso da quello attuale. A fine 2009 le prospettive dell'economia delineavano l'uscita dalla grave crisi economico-finanziaria che aveva investito l'economia mondiale, europea, ma anche nazionale, ed inoltre il sistema nazionale beneficiava ancora del forte agganciamento al sistema della moneta unica europea, con gli evidenti effetti benefici in termini di disponibilità di capitali, di condizioni di accesso al credito e di relativi tassi di interesse.

L'emergenza finanziaria, connessa alla crisi dei debiti sovrani del 2011, ha modificato radicalmente il contesto economico e finanziario, facendo esplodere le contraddizioni di un Paese, l'Italia, caratterizzato da tassi di crescita molto inferiori a quelli dell'Europa, da una continua perdita di produttività e competitività e da incapacità di correggere le distorsioni di una finanza pubblica con il più elevato livello di indebitamento in ambito europeo (esclusa la Grecia), con bassi investimenti pubblici ed inefficienza nella gestione delle risorse, nonostante una pressione fiscale straordinariamente elevata.

La risposta dello Stato a tale situazione è stata ancora una volta di stampo centralista ed incapace di riconoscere e responsabilizzare i livelli di governo decentrati. Le misure adottate hanno riguardato, da un lato, un incremento abnorme della pressione fiscale erariale, dall'altro tagli lineari alle disponibilità finanziarie precedentemente garantite agli enti del territorio. **Nei confronti della Provincia tale impostazione si è trasformata nel mancato rispetto dei principi sanciti dall'Accordo di Milano, originando inoltre una elevata penalizzazione nelle dotazioni di risorse.**

Le manovre che si sono succedute nel periodo 2010-2013, oltre a richiedere straordinari concorsi finanziari alla Provincia, hanno dato luogo a misure, **sia dal punto di vista finanziario che dal punto di vista giuridico**, fortemente lesive dell'ordinamento finanziario. Ciò in particolare con riferimento:

- alla definizione unilaterale dell'entità del concorso in termini di patto di stabilità;
- alla previsione di riserve all'erario non riconducibili alle condizioni previste dagli articoli 9 e 10bis delle norme di attuazione in materia finanziaria (d.lgs. 268/1992);
- all'introduzione di nuove modalità di concorso agli obiettivi di finanza pubblica non previste dallo Statuto (accantonamenti);
- all'applicazione anche alle Province di misure specifiche e di dettaglio per il contenimento della spesa;
- alla mancata considerazione del concorso già assicurato dalla Regione e dalle Province con l'Accordo di Milano, come invece espressamente previsto dall'art. 79 dello Statuto, sia nella definizione dell'entità dei concorsi, sia in sede di riparto degli stessi tra le Autonomie speciali, determinando forti sperequazioni nei sacrifici richiesti ai diversi enti.

### **1.1 L'impatto delle manovre statali dal punto di vista finanziario**

**Con riferimento all'impatto delle manovre statali di risanamento finanziario 2010 – 2013 sulla finanza provinciale si rileva come lo stesso risulti essere pari a 768 milioni di euro nel 2013, che incrementano a 835 milioni nel 2014.**

**Considerando anche il concorso al risanamento della finanza pubblica garantito in sede di Accordo di Milano (568 milioni), i predetti importi incrementano a 1.336 milioni nel 2013, a 1.403 milioni nel 2014, valori pari a circa il 30% del bilancio della Provincia.**

Relativamente a tali predetti sacrifici, va sottolineata l'iniquità delle manovre finanziarie statali, che hanno originato inaccettabili disparità di trattamento sia nel confronto con le altre Autonomie speciali, sia nei corrispondenti sacrifici richiesti ai territori delle Regioni ordinarie.

**Per il primo aspetto basti ricordare che l'incidenza del contributo annuo richiesto alla Provincia sui volumi di bilancio (30%) è circa il doppio del corrispondente peso sulla Sardegna, circa 2,5 volte quello sulla Sicilia e un terzo più elevato di quello sul Friuli. Relativamente al confronto con i territori delle Regioni ordinarie del nord Italia, l'importo dei contributi richiesti alla Provincia è oltre 2 volte quello che un'equa ripartizione dovrebbe comportare (il residuo fiscale del territorio provinciale è pari a meno di 500 milioni).**

Di fatto il comportamento dello Stato, in questo periodo di emergenza finanziaria, è stato quello di considerare le Province di Trento e di Bolzano alla stessa stregua degli altri enti territoriali, ignorando il fatto che ciò comporta per le stesse una doppia penalizzazione: da un lato la fase recessiva dell'economia origina una caduta dei gettiti fiscali loro spettanti, dall'altro impone alle stesse ulteriori tagli, tra l'altro non equi e proporzionati alla dimensione della relativa finanza, nel presupposto comunque di una eccessiva disponibilità di risorse finanziarie.

Tale condizione rischia di riproporsi anche nei prossimi anni in relazione **alle azioni della spending review nazionale**, che dovrebbero essere destinate ad una riduzione della pressione fiscale. Per la Provincia di Trento potrebbe originarsi un doppio effetto negativo: incremento del concorso alla finanza pubblica corrispondente agli obiettivi della spending review e riduzione dei gettiti fiscali a seguito dell'abbassamento della pressione tributaria decisa dallo Stato.

**Finora il bilancio della Provincia non ha risentito in termini significativi delle straordinarie politiche restrittive poste in essere dal Governo nazionale: nel periodo 2008-2014 il bilancio della Provincia è incrementato del 2,2% passando da 4.428 milioni a 4.523 milioni.** Ciò è stato possibile a seguito dell'iscrizione delle quote annue di arretrati di gettiti fiscali spettanti alla Provincia definiti con l'Accordo di Milano e attribuiti alla stessa fino al 2017. **In assenza di tali**

poste, il bilancio della Provincia nello stesso periodo avrebbe avuto una rilevante contrazione passando da 4.428 milioni del 2008 a 4.035 milioni del 2014 (-9%). Nello stesso periodo il bilancio dello Stato è incrementato di circa il 9% passando da 748 a 814 miliardi di euro.

Le conseguenze per la finanza provinciale delle scelte operate dal Governo nazionale non sono negative solo per la contrazione delle risorse disponibili, ma pure per gli assetti della stessa, che tendono a divenire sempre più precari ed incerti, derivandone inoltre una forte penalizzazione sulle attività di pianificazione e programmazione.

### **1.2 L'impatto delle manovre statali dal punto di vista giuridico-istituzionale**

Sotto il profilo istituzionale, si registra un sempre maggior ricorso dello Stato, nelle proprie manovre, a meccanismi volti non solo al conseguimento di risparmi nell'ambito del patto di stabilità, ma anche all'introduzione di norme di "qualificazione" della spesa, imponendo alle Regioni e agli enti locali comportamenti di contrazione di specifiche spese giudicati "virtuosi" dallo Stato (es. assunzione di personale, qualificazione della spesa sanitaria, razionalizzazione degli enti, anche locali, etc...).

Le manovre statali hanno sovente proiettato tali misure di qualificazione della spesa indistintamente sulle Regioni a Statuto speciale, agli enti locali e a tutti gli enti che nelle Province autonome fanno parte del sistema di finanza provinciale. Con ciò, contravvenendo ad uno dei cardini su cui si basa l'Accordo di Milano (e la conseguente modifica apportata all'articolo 79 dello Statuto): ovvero, in cambio del concorso provinciale è garantita alle Province e agli enti facenti capo al sistema della finanza provinciale la piena autonomia di spesa, anche a fronte di misure specifiche applicabili al restante territorio.

Sul punto va anche registrata un'oscillazione della giurisprudenza costituzionale che, in recenti pronunce relative alla Provincia di Bolzano, ha depotenziato il significato dell'articolo 79, rendendo in parte permeabile l'ordinamento provinciale a misure statali specifiche di dettaglio per la gestione finanziaria. Ciò ha gettato un'ombra di incertezza complessiva sulla gestione finanziaria sia della Provincia che degli enti previsti dall'articolo 79.

### **1.3 Gli ostacoli posti dallo Stato alla piena attuazione dell'Accordo di Milano**

Alle violazioni dei principi di autonomia sanciti dall'Accordo di Milano, si è aggiunto, da parte dello Stato, un comportamento che in parte ha vanificato gli effetti dello stesso, non adottando provvedimenti espressamente previsti che avrebbero consentito all'Accordo medesimo di dispiegare gran parte delle sue potenzialità. Il riferimento è:

- alla mancata attivazione dell'art. 82 dello Statuto, che prevede una intesa tra ciascuna Provincia e il Ministero dell'Economia e delle finanze per definire "indirizzi e obiettivi strategici" ai fini del coinvolgimento delle Province stesse nell'attività di accertamento dei tributi attraverso accordi operativi con le Agenzie fiscali; problematica che viene ora affrontata in parte con la previsione contenuta nella legge di stabilità in corso di approvazione in Parlamento, che prevede la delega alle Province in materia di agenzie fiscali;
- alla mancata emanazione delle norme di attuazione in materia finanziaria, che avrebbero dovuto essere approvate entro il mese di giugno 2010 (art. 2, comma 116, della legge

191/2009). Le predette norme, al palo da oltre due anni presso la Commissione dei Dodici, risultano essenziali per dare piena attuazione ai principi e alle disposizioni fissate dall'Accordo di Milano, in particolare con riguardo alle modalità per la determinazione del patto di stabilità, per la specificazione della disciplina sulle riserve di gettito all'erario, per la definizione dei criteri per l'esplicazione della competenza in materia di tributi locali. La mancata emanazione è fonte di continue difficoltà e incertezze sia nella gestione finanziaria che nei rapporti Stato-Provincia.

## **2. La proposta della Provincia per rinegoziare con lo Stato gli obiettivi finanziari**

A fronte dei contenuti delle manovre finanziarie dello Stato lesive dell'autonomia, la Provincia è stata costretta ad impugnare le norme statali innanzi alla Corte Costituzionale per salvaguardare le proprie prerogative statutarie. Risultano tuttora pendenti 10 ricorsi sulle manovre di finanza pubblica approvate dal Governo dopo l'Accordo di Milano.

La Provincia ritiene peraltro che l'attuale situazione di contrasto non possa essere affrontata mediante un continuo inasprimento del contenzioso costituzionale, bensì nel contesto di un processo di leale collaborazione Stato-Provincia.

La proposta di revisione dei rapporti con lo Stato è stata avanzata dalla Provincia, unitamente a Bolzano, a partire dal mese di febbraio del 2012, tenendo conto della grave emergenza finanziaria del Paese e dei nuovi obblighi imposti dalla riforma dell'art. 81 della Costituzione e dell'adesione dell'Italia al Trattato europeo di finanza pubblica.

### **2.1 I profili finanziari della proposta**

La proposta distingue la modalità di determinazione della contribuzione a carico della Provincia in due fasi, riferite la prima all'attuale congiuntura, la seconda a medio termine.

**Per il periodo 2014-2016/2017, le Province intendono esprimere una responsabile disponibilità per il concorso al risanamento della finanza pubblica, tenendo conto della manovra finanziaria statale in corso di definizione nell'ambito del disegno di legge di stabilità per l'anno 2014.**

**A medio termine, la proposta è volta invece ad introdurre criteri di equità ed oggettività nella fissazione del concorso annuo, che va sottratto all'assoluta discrezionalità attualmente adottata dal Governo in sede di definizione delle manovre statali. A tal fine è assunto a riferimento il "residuo fiscale" del territorio provinciale, calcolato come differenza tra il gettito dei tributi statali prodotti dal territorio provinciale e la spesa sostenuta dallo Stato sul medesimo territorio, inclusi i 9/10 di gettiti tributari erariali spettanti alla Provincia.**

La proposta della Provincia, in particolare, è quella di addivenire ad un allineamento del proprio "residuo fiscale", calcolato in termini pro-capite, rispetto a quello delle aree sviluppate del Paese, in particolare dei territori delle Regioni dell'Italia settentrionale.

Nello specifico, il modello pone a confronto il saldo pro-capite del territorio provinciale con il saldo pro-capite medio dei territori delle Regioni ordinarie dell'Italia settentrionale, saldo calcolato come differenza tra:

a) le entrate erariali "prodotte" da ciascun territorio regionale che affluiscono al bilancio dello Stato,

e

b) la spesa complessiva dello Stato "assorbita" dal medesimo territorio regionale, corretta per tenere conto della diversa dimensione demografica dei territori medesimi.

Tale spesa ricomprende quindi:

- la spesa statale di carattere locale per servizi prestati sul territorio (spesa diretta dello Stato sul territorio),
- le devoluzioni, i trasferimenti disposti dallo Stato in favore delle singole Regioni/Province autonome,
- la spesa dello Stato di carattere comune, afferente i servizi di carattere generale, che comprende pure gli oneri per il servizio del debito pubblico nazionale.

La differenza tra il saldo pro-capite medio dei territori delle Regioni ordinarie dell'Italia settentrionale e il saldo pro-capite medio del territorio provinciale, moltiplicata per la popolazione della Provincia, determina il concorso che la stessa deve assicurare al risanamento della finanza pubblica e agli obiettivi di perequazione e solidarietà.

Considerando tutta la spesa sostenuta dallo Stato sui territori, inclusi gli interessi sul debito pubblico, il modello garantisce l'equilibrio del bilancio statale.

Inoltre il modello è coerente con i principi di equità in quanto, da un lato, definisce misure di solidarietà, perequazione e partecipazione al patto di stabilità coerenti con le capacità fiscali e i fabbisogni dei territori, dall'altro, è neutrale rispetto ai diversi assetti istituzionali: due realtà territoriali con le stesse caratteristiche rilevanti di fabbisogno godono di una dotazione identica di risorse statali, anche se caratterizzate da assetti istituzionali diversi (tali risorse saranno solo diversamente distribuite tra interventi diretti dello Stato e somme riconosciute dallo Stato stesso per finanziare le locali competenze); due realtà territoriali con caratteristiche diverse godono di risorse diverse.

Per quanto attiene alle modalità di assunzione del concorso necessario a garantire l'allineamento del residuo fiscale pro-capite del territorio provinciale a quello dei territori delle Regioni dell'Italia settentrionale, la proposta conferma l'accollo a carico del bilancio della Provincia delle spese dello Stato sostenute sul territorio provinciale attraverso la delega di funzioni, dove possibile, ovvero con riferimento ad altre funzioni esercitate dallo Stato, previa intesa volta a fissare gli standard di servizi e di costi per le spese per le quali è prevista la continuità di gestione da parte dello Stato, affrancando il territorio provinciale pure dal rischio di cessazione di importanti servizi statali.

## 2.2 I profili giuridico-istituzionali della proposta

Si prevede, a livello statutario, che le riserve erariali rimangano disciplinate dall'articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268. In particolare sono riconosciute legittime le sole riserve puntualmente dedicate a funzioni non esercitate dalla Provincia. Sono quindi escluse le riserve per finanza pubblica e per debito pubblico.

Alla luce della recente giurisprudenza della Corte costituzionale, si esplicita chiaramente l'esclusione applicativa nel territorio provinciale di tutte le misure dettagliate e puntuali statali, anche ove queste siano qualificate dalla Corte quali principi di finanza pubblica.

La proposta conteneva inoltre un perfezionamento della competenza delle Province in materia di **tributi locali**, riqualficandola come primaria (proposta poi recepita, riformulandola, nell'ambito del ddl stabilità 2014).

In correlazione con la ridefinizione delle ulteriori misure di concorso finanziario sopra indicate, è contemplata la delega alle Province autonome, **dal 1° luglio 2014**, delle funzioni spettanti alle **Agenzie fiscali** dello Stato, sulla base degli indirizzi che dovranno essere formulati ai sensi dell'articolo 82 dello Statuto, nonché delle funzioni riguardanti **l'attività amministrativa e organizzativa di supporto alla giustizia** (civile, penale e minorile), con esclusione di quelle relative al personale di magistratura.

Viene altresì salvaguardato l'indicatore per la valutazione della condizione economico-patrimoniale disciplinato a livello provinciale (**ICEF**), in alternativa all'ISEE che a livello statale è concepito quale strumento uniforme su tutto il territorio nazionale.

### **3. La legge di stabilità e le risposte dello Stato**

Come noto la legge di stabilità, nella versione recentemente approvata in prima lettura dal Senato, prevede interventi nei confronti delle Province di segno contrastante. Sono senz'altro segnali **positivi quelli relativi alle nuove deleghe** in materia di agenzie fiscali, di funzioni amministrative e organizzative riguardanti la giustizia civile, penale e minorile - con l'esclusione del personale della magistratura - nonché per il Parco nazionale dello Stelvio e con riferimento alla rivalutazione della competenza in materia di tributi locali. Positiva, dal punto della semplificazione delle procedure, è anche l'introduzione di norme relative all'utilizzo dei finanziamenti per i territori dei comuni di confine, demandando le relative decisioni non all'ODI, ma alle Province insieme alle Regioni interessate e ai Ministeri competenti.

**Negativi sono invece gli impatti derivanti dall'innalzamento del contributo della Provincia agli obiettivi di finanza pubblica** (835 milioni complessivi per il 2014), la mancata considerazione del concorso già garantito in sede di Accordo di Milano (568 milioni), la pretesa di confermare per cinque anni le riserve all'erario (per la Provincia 140 milioni all'anno, pari a complessivi 700 milioni), solo marginalmente attenuata dalla possibilità di concordare misure alternative che comunque devono garantire analoghi effetti per la finanza nazionale. A ciò si aggiunge il fatto che permangono criteri non oggettivi di determinazione del concorso della Provincia al risanamento della finanza pubblica.

Rimane quindi l'urgenza di ripristinare i requisiti di certezza, oggettività e programmabilità per la finanza provinciale, quale presupposti per poter formulare autonome e corrette strategie finanziarie a sostegno delle prospettive di sviluppo del sistema locale. Non è accettabile che la situazione in essere venga protratta nel tempo: **o lo Stato condivide con la Provincia un modello oggettivo per determinare il concorso della stessa al risanamento della finanza pubblica, oppure sarà la Corte Costituzionale che deciderà in merito ai ricorsi presentati.** In ordine ad essi la Provincia nutre aspettative positive, in quanto le decisioni che già sono intervenute negli ultimi tempi hanno sempre confermato i contenuti sanciti con l'Accordo di Milano.

### **4. La leva fiscale**

L'Accordo di Milano per la prima volta ha attribuito alla Provincia poteri significativi in materia fiscale, anche relativamente a tributi istituiti dallo Stato (IRAP, addizionale IRPEF, tasse automobilistiche, ecc.), nonché in materia di tributi locali.

La Provincia ha già utilizzato in questi ultimi anni tali potestà, introducendo importanti alleggerimenti della pressione fiscale sul territorio (riduzioni **Irap a carico delle imprese per circa 87 milioni annui; riduzione delle tasse automobilistiche, dell'imposta provinciale di trascrizione e dell'imposta provinciale sulle assicurazioni per circa 5 milioni di euro annui; decisione di non incremento delle addizionali provinciali; accordo con gli enti locali per evitare incrementare le addizionali comunali**, che invece hanno caratterizzato la fiscalità locale nel restante territorio nazionale). **L'insieme delle predette misure ha comportato già un contenimento della pressione fiscale in Trentino di oltre 2,5 punti rispetto a quella del restante territorio nazionale: a livello italiano la pressione fiscale (legale) è del 44,4%; per il territorio trentino scende al 41,8%.**

Per quanto attiene ai **tributi locali**, la legge di stabilità in corso di approvazione prevede un rafforzamento della relativa competenza in capo alla Provincia, che viene rivalutata in competenza primaria soggetta ai soli principi dell'ordinamento, affidando alla legislazione provinciale la disciplina non solo dei tributi istituiti dalla Provincia nelle materie di competenza, ma anche dei tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti dallo Stato (quali IMU e nuovi tributi sostitutivi), che possono ora essere disciplinati anche in deroga alla legge statale e al di fuori delle possibilità attualmente previste dallo Statuto in ordine all'introduzione di agevolazioni.

La nuova competenza potrà essere funzionale a disegnare un sistema di tassazione locale più rispondente alle esigenze del territorio e allo stesso tempo più equo rispetto a quello nazionale, armonizzato e raccordato con le altre politiche di intervento del sistema pubblico provinciale che incidono sulle famiglie e sulle imprese. Il riferimento è alle politiche tariffarie o agli interventi in materia di welfare (reddito di garanzia, interventi assistenziali, ecc.).

Strategica sia per gli obiettivi di sviluppo della finanza provinciale, sia per l'ordinato e corretto svolgimento delle attività economiche, può risultare infine la **competenza provinciale sulle Agenzie fiscali**. E' questo un obiettivo da lungo tempo perseguito dalla Provincia e ritenuto essenziale: per accompagnare le imprese con servizi qualificati nel campo fiscale; per favorire l'adozione di criteri e modalità di applicazione delle norme fiscali coerente con le caratteristiche e specificità del sistema delle imprese del nostro territorio e con l'obiettivo di rendere attrattivo il territorio stesso per l'insediamento di nuove attività economiche; infine per assicurare un efficace contrasto all'economia sommersa, che penalizza il corretto confronto concorrenziale tra le imprese.

## 5. Conclusioni

In sintesi le nostre proposte di revisione dello Statuto sono indirizzate a:

- stabilizzare l'ammontare del concorso al risanamento della finanza pubblica a carico del bilancio provinciale per il periodo 2014-2017;
- definire in modo oggettivo l'entità del concorso annuo delle Province autonome a decorrere dal 2017 con riferimento al "residuo fiscale" del territorio provinciale;
- convertire il concorso finanziario, anche in parte, nell'assunzione di deleghe di funzioni statali o di accolti di spesa per le funzioni statali territoriali (agenzie fiscali – spese per attività amministrativa e organizzativa di giustizia);

- valorizzare l'autonomia impositiva con riguardo ai tributi locali, ai tributi erariali non derivati e ai contributi di scopo;
- limitare le riserve di gettito all'erario;
- rafforzare l'esercizio dell'autonomia finanziaria all'interno di tutto il sistema pubblico provinciale, con riguardo alle specifiche misure di riduzione della spesa, all'applicazione dell'indicatore per la valutazione della condizione economico-patrimoniale e dagli *standard* minimi di servizio e di attività garantiti dallo Stato in ragione degli accolti di spesa;
- semplificare la gestione finanziaria dei finanziamenti per i territori dei comuni di confine.

Da ultimo, si ribadisce che, con deliberazione della Giunta provinciale n. 2434 del 25 novembre 2013, è stata espressa l'intesa, ai sensi dell'articolo 104 dello Statuto, per la sostituzione dell'articolo 80 dello Statuto medesimo, in materia di finanza locale e di tributi locali e dei commi 117 e seguenti dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009 in materia di finanziamenti per i territori dei comuni di confine.

L'intesa espressa sulle predette modifiche è stata resa in ragione dell'urgenza e in sincronizzazione con lo stato di avanzamento dei lavori parlamentari. Tali modifiche di disposizioni di rilievo statutario rappresentano un primo tassello del progetto di revisione delle norme statutarie che regolano i rapporti finanziari tra la Regione, le Province autonome e lo Stato, e costituiscono comunque un avanzamento e un rafforzamento delle prerogative finanziarie delle due Province autonome.

In esito alla definitiva approvazione del disegno di legge di stabilità per l'anno 2014, resta comunque impregiudicata la posizione della Provincia autonoma di Trento volta alla salvaguardia delle prerogative statutarie, valutando eventuali misure di tutela dell'ordinamento mediante impugnativa delle disposizioni statali in contrasto con lo Statuto di autonomia, anche in funzione di un utile di un efficace conduzione della trattativa con lo Stato per l'aggiornamento della regolazione dei rapporti finanziari tra la Provincia e lo Stato medesimo.

## **Allegato parte integrante Deliberazione della Giunta provinciale n. 2434 del 25/11/2013**

### **Art. X**

1. *L'articolo 80 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:*

#### **“Art. 80**

1. *Le province hanno competenza legislativa in materia di finanza locale.*

2. *Nelle materie di competenza, le province possono istituire nuovi tributi locali. La legge provinciale disciplina i predetti tributi e i tributi locali comunali di natura immobiliare, istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione e può consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni.*

3. *Le compartecipazioni al gettito e le addizionali a tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali spettano, con riguardo agli enti locali del rispettivo territorio, alle province. Ove la legge statale disciplini l'istituzione di addizionali tributarie comunque denominate da parte degli enti locali, alle relative finalità provvedono le province individuando criteri, modalità e limiti di applicazione di tale disciplina nel rispettivo territorio.*

4. *La potestà legislativa nelle materie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è esercitata nel rispetto dell'articolo 4 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.”*

2. *All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 117, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:*

*«Ciascuna delle due Province autonome assicura annualmente un intervento finanziario pari a 40 milioni di euro istituendo apposite poste nel bilancio pluriennale.»;*

b) *dopo il comma 117, è inserito il seguente:*

*«117-bis. Con successiva intesa tra le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Regioni Lombardia e Veneto, sentito il Ministero per gli affari regionali e il Ministero dell'economia e delle finanze, vengono definiti:*

a) *i criteri di individuazione dei progetti e delle iniziative di cui al comma precedente, riservando in ogni caso una quota di finanziamento a progetti a valenza sovraregionale;*

b) *le modalità di gestione delle risorse, garantendo l'erogazione dei finanziamenti annuali da parte delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al comma 117;*

c) *le modalità di gestione dei progetti approvati e finanziati nelle annualità 2010-11 e 2012 dall'Organismo di Indirizzo e delle relative risorse.»;*

c) *i commi da 118 a 121 sono soppressi»;*

3. *Le disposizioni di questo articolo sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.*